



CITTA' DI SAVIGLIANO

(PROVINCIA DI CUNEO)

AREA DIRIGENZIALE 1 5° SETTORE - SERVIZI LEGALE - AMMINISTRATIVI

Determinazione n. 250

OGGETTO: *Dipendente con contratto a tempo indeterminato - matricola 1372 - presa d'atto congedo di maternità (ex astensione obbligatoria post-parto), per la durata di mesi tre decorrenti dal 05.11.2025*

IL DIRIGENTE DELL'AREA

- Richiamata la determinazione R.G. n. 433 del 08.04.2025 di presa d'atto, a seguito del provvedimento n. 212/5434/2025 del 14.03.2025, pervenuto e registrato al protocollo generale del Comune di Savigliano al n. 12731 26.03.2025, dell'ASL AT, che oltre ad indicare la data presunta del parto, 28.10.2025, ha altresì disposto, ai sensi dell'art. 17, comma 2 lett. A) del D.Lgs. 151/2001, dell'astensione anticipata dal lavoro per 90 giorni sino all'11 giugno 2025, a far data dal 14.03.2025, della dipendente matricola 1372;
- Vista la determinazione R.G. n. 722 del 12.06.2025 di presa d'atto, a seguito della certificazione di gravi complicazioni di gestazione rilasciata dall'ASL AT n. 212/17579/2025, rilasciata in data 11.06.2025, ricevuta dal Comune di Savigliano in data 11.06.2025 e registrata al protocollo Generale del Comune al n. 24331 in data 12.06.2025, che, oltre ad indicare il 27.10.2025 quale nuova data presunta del parto ha altresì disposto, ai sensi dell'art. 17, comma 2 lett. A) del D.Lgs. 151/2001, della continuazione dell'astensione anticipata dal lavoro sino alla data del 27.08.2025, a far data dal 12.06.2025, della dipendente in questione;
- Vista la determinazione R.G. n. 1013 del 01.09.2025 di presa d'atto del periodo di congedo di maternità (astensione obbligatoria pre-parto) per la durata di due mesi decorrenti dal 28.08.2025;
- Preso atto da certificazione trasmessa dalla dipendente in data 19.11.2025, e depositata agli atti, che il figlio S.R. è nato il 05.11.2025;
- Visto il D.Lgs. n. 151/2001, e nel caso specifico l'art. 16 che dispone l'obbligo per le lavoratrici di astenersi dal lavoro a partire dai due mesi precedenti la data presunta del parto e nei tre mesi successivi al parto;

Visti:

- il Decreto Sindacale n. 21 del 07.12.2023 di conferimento dell'incarico dirigenziale, relativo all'Area 1 del vigente Organigramma comunale, ai sensi dell'art. 110, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000 e dell'art. 24 del vigente Regolamento sull'Ordinamento Generale degli Uffici e dei

Servizi, a decorrere dall'11.12.2023 con scadenza il 31.07.2027 e del contestuale incarico di Responsabile del Settore 5° - "Servizi Legale – Amministrativi" a norma dell'art. 6, comma 8, del vigente Regolamento sull'Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi, con decorrenza 11.12.2023 e sino a diverso provvedimento;

- il vigente Regolamento sull'Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi;
- lo Statuto Comunale e il vigente Regolamento di Contabilità;
- la contrattazione nazionale vigente per il comparto Funzioni Locali;

DETERMINA

1. di prendere atto che la dipendente in questione, matricola n. 1372, ai sensi art. 16 del D.Lgs 151/2001 e s.m.i., è collocata in congedo di maternità (ex astensione obbligatoria post-parto), per la durata di mesi tre decorrenti dal 05.11.2025;
2. di dare atto che nel periodo obbligatorio di post-parto la dipendente di cui sopra è considerata in servizio utile a tutti gli effetti, con l'attribuzione dell'intero trattamento economico spettante, come da C.C.N.L. per il comparto Funzioni Locali attualmente in vigore.

Savigliano, lì 20 novembre 2025

IL DIRIGENTE DELL'AREA

PAOLO GOLDONI

(Firmato Digitalmente)